

	<p style="text-align: center;">Città di Corbetta</p>	<p style="text-align: center;">C.C.</p>	<p style="text-align: center;">Numero 4</p>	<p style="text-align: center;">Data 16/04/2025</p>
<p style="text-align: center;">Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2025, DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE</p>				

Originale

Verbale di deliberazione di Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di 1^a convocazione – Seduta Pubblica

L'anno duemilaventicinque, addì sedici del mese di Aprile alle ore 21.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

DELFINO KATIA	SI	BASSETTO RENZO	SI
BALLARINI MARCO	SI	GRITTINI RICCARDO	NO
GRITTINI SERGIO	SI	CATTANEO MAURIZIO ALESSANDRO	SI
LAVAZZA CHIARA	SI	CIPRIANO ANTONIO	SI
STROIE SIMONA LOREDANA	SI	RUSSO DAVIDE	SI
RONDENA ELDA	SI	LOVATI MARTA	SI
COZZI ROMINA	SI	TOTALE PRESENZE	16
ANCONA CATERINA ANNA	SI		
MODA DAVIDE	SI		
SOTTILOTTA SANTO ANDREA	SI		
CALATI CRISTINA	SI		

Assiste il Segretario Generale Dott. d'Apolito Domenico il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente DELFINO KATIA, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di Corbetta

C.C.	NR.	Data	Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2025, DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE
------	-----	------	--

Il Consiglio Comunale

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti della Legge n.147/2013, in cui si prevede che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti assimilati e per la determinazione della tariffa siano stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VISTA la Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;

VISTA la Determinazione n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021 di ARERA “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del ‘Servizio integrato dei rifiuti’ approvata con la Deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” con la quale l’Autorità ha approvato i documenti, necessari per l’approvazione del PEF Tari 2022-2025;

VISTA la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 ad oggetto: “AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)” mediante la quale l’Autorità ha definito i criteri e le modalità di aggiornamento biennale per il secondo periodo regolatorio 2024-2025, così come già previsto nella sopracitata Delibera n. 363/2021;

VISTA la Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 con la quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

RILEVATO che la richiamata Determina ARERA 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il biennio 2024-2025 del secondo periodo regolatorio;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI/TARIP occorre tenere presente che:

- l’applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l’anno 2022 come da confermare per l’anno 2023, in ragione del fatto che l’MTR-2 prevede l’aggiornamento biennale del PEF, mentre l’aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

RICHIAMATA la Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tale tributo (o corrispettivo, in caso di applicazione del comma 668, dell’art. 1, della suddetta Legge) sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

PRESO ATTO che il Comune di Corbetta, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, applica la tariffa corrispettiva in luogo della TARI e nella commisurazione della stessa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, recante le “Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

CONSIDERATO che la tariffa corrispettiva è suddivisa in una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e in una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, ed è articolata in utenze

domestiche e non domestiche e la ripartizione dei costi totali del servizio è stabilita dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 21.12.2021 di adozione del Piano Finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2022- 2025.

CONSIDERATO che il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, è stato validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022 ed è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025 e che l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) per le due annualità del piano finanziario (2024 e 2025) è stato approvato con delibera di C.C. n. 5 del 29.04.2024;

DATO ATTO che:

- il PEF 2022-2025 è stato elaborato sulla base delle fonti contabili obbligatorie del gestore Consorzio dei Navigli S.p.A;
- ARERA prevede la possibilità di un aggiornamento infra-periodo, ai sensi dell'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, nel caso in cui si verificano circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, circostanze che in particolare per l'annualità 2025 non si prevedono e che, pertanto, non giustificano tale aggiornamento;

CONSIDERATO che l'articolazione tariffaria è stata elaborata dal gestore in osservanza di quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 158/99, come rivisto e integrato dalle Deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021, che ha introdotto il MTR (Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti), al fine della copertura integrale dei costi di servizio, sostanzialmente confermando i parametri già in vigore nella determinazione tariffaria relativa all'anno 2024:

DATO ATTO che l'articolazione tariffaria e la determinazione delle percentuali delle utenze domestiche/utenze non domestiche (UD/UND) e fisso/variabile (F/V) confermano le percentuali deliberate nell'anno 2024 sia per quanto riguarda la quota fissa (70%) e la quota variabile (30%) e la quota attribuita alle utenze domestiche (50%) e utenze non domestiche (50%);

DATO ATTO CHE le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, risultano pari all'importo di cui all'allegato ad oggetto "*Articolazione tariffaria, determinazione dei parametri K per il calcolo delle tariffe unitarie*" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARIP viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARIP da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 22, comma 2 del regolamento TARIP, la percentuale di abbattimento della tariffa per i soggetti di cui al comma 1 (associazioni di promozione sociale e culturale di cui alla Legge 383/2000 - organizzazioni di volontariato di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni iscritte negli appositi registri - ONLUS riconosciute ai sensi della Legge 460/1997 ivi comprese le organizzazioni non governative di cui abbiamo presentato apposita istanza di cui alla Legge n. 125/2014) è pari al 60%;

- ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TARIP, potranno essere ammesse al beneficio di cui al comma 1 le persone singole e i nuclei familiari che rientrano nei seguenti parametri ISEE:
 - ✓ Sino ad euro 7.500: esenzione totale su parte fissa e variabile;
 - ✓ Da euro 7.501 ad euro 8.500: riduzione del 40% su parte su parte fissa e variabile;
 - ✓ Da euro 8.501 ad euro 10.500: riduzione del 20% su parte su parte fissa e variabile;
 - ✓ Oltre euro 10.500: nessuna esenzione;

VISTO:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*
- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 3. Comma 5-quinquies del D.L. n. 228/2021 *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*

RICHIAMATO il regolamento per applicazione della TARIP (tariffa puntuale) ex art. 1, comma 668 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 adottato con proprio atto n. 70 del 30 novembre 2017 e modificato con delibere di C.C. n. 61 del 29.11.2018, n. 43 del 28.11.2019, n. 25 del 24.09.2020, n. 24 del 15.07.2021 e n. 64 del 22.12.2022;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili del Settore Risorse Finanziarie ai sensi dell'art. 49 -1° comma- Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati al presente atto;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione Consiliare competente nella seduta del 12/04/2025, come da verbale depositato agli atti del Settore Attività Istituzionali Interne;

VISTO l'esito della votazione con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 16 componenti del Consiglio Comunale presenti su n. 17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente

D E L I B E R A

1. Di dare atto che:
 - a) con delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 21.12.2021 è stato adottato il Piano Finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani – periodo regolatorio 2022- 2025;

- b) il PEF 2022-2025, elaborato ai sensi della Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, validato entro i termini di approvazione della tariffa 2022, è sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità dal 2022 al 2025;
- c) con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29.04.2024 è stato approvato l'aggiornamento "biennale" (ex art. 8 Deliberazione 363/2021/R/Rif) del Piano Finanziario per le annualità 2024 2025;
- d) per l'annualità 2025 non si prevedono circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano che, ai sensi dell'articolo 8 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, richiedano un aggiornamento infra-periodo dello stesso;
2. di approvare l'articolazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti anno 2025 elaborata dal Consorzio Navigli S.p.A., gestore del servizio, confermando i parametri TARIP già utilizzati nell'articolazione della tariffa di che trattasi relativamente all'anno 2024;
3. di stabilire per l'anno 2025 l'adozione dei seguenti parametri per la determinazione della TARI puntuale (TARIP)

Coefficienti Ka – utenze domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Ka
1R	NUCLEO 1	0,80
2R	NUCLEO 2	0,94
3R	NUCLEO 3	1,05
4R	NUCLEO 4	1,14
5R	NUCLEO 5	1,23
6R	NUCLEO 6	1,30

Coefficienti Kc – utenze non domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Kc_2025
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,67
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,43
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,88
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,64
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,51
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,64
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,08
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1,25
10	OSPEDALI	1,07
11	UFFICI E AGENZIE	1,52
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61
13	NEGOZI ABBIGL.,CALZ., LIBR.,CART., FERR., BENI DUREVOLI	1,41
14	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	1,80
15	NEG.PART.,QUALI FILAT., TENDE,TESS.,TAPP.,CAPP.,OMBRELLI, ANTIQ.	0,83
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE,BARBIERI, ESTETISTI	1,48
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME,IDRAULICO, FABBR,ELETTR	1,03
19	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	1,41
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,92
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	1,09
22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	5,57
23	MENSE,BIRRERIE,AMBURGHERIE	7,63
24	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	3,96
25	SUPERM.,PANE E PASTA, MACELL.,SALUMI, FORM.,GENERI ALIMENTARI	2,76
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	1,54
27	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLIO	7,17

28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,75
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,92
30	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	1,91

4. di dare atto che le tariffe TARIP sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2025 come da riepilogo costi di seguito indicato:

Parametri TARIP		2024	2025
Totale PEF (escluso Tributo provinciale ed esclusa IVA 10%)		2.613.188,79	2.680.870,38
Tari mercato - Legge 160/2019 art. 1, commi 837-838		-1.030,00	-1.130,00
Contributo scuole - MIUR		-15.568,54	-15.568,54
Riduzioni da finanziare con altre risorse del comune		-31.030,00	-24.000,00
Recupero crediti		-17.074,84	-17.074,84
Recupero da sanzioni		-1.943,83	-1.943,83
Ulteriori partite approvate dall'ETC		0,00	0,00
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		2.546.541,58	2.621.153,17
	%		
GRADO DI COPERTURA	100,00%		
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	50,00%	1.273.270,79	1.310.576,58
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	50,00%	1.273.270,79	1.310.576,58
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	70,00%	1.782.579,11	1.834.807,22
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	30,00%	763.962,47	786.345,95
Componente perequativa UR1	-	931,80	902,57
Componente perequativa UR2	-	13.977,00	13.538,26
Totale entrate utenze TARI+Componenti perequative	-	2.561.450,38	2.635.594,00

5. Di approvare, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del regolamento TARIP, la percentuale del 60% di abbattimento della tariffa per i soggetti di cui al comma 1 (associazioni di promozione sociale e culturale di cui alle Legge 383/2000 - organizzazioni di volontariato di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni iscritte negli appositi registri - ONLUS riconosciute ai sensi della Legge 460/1997 ivi comprese le organizzazioni non governative di cui abbiamo presentato apposita istanza di cui alle Legge n. 125/2014);
6. Di approvare, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento TARIP, le persone singole e i nuclei familiari che potranno essere ammesse al beneficio di cui al comma 1 che rientrano nei seguenti parametri ISEE:
- ✓ Sino ad euro 7.500: esenzione totale su parte fissa e variabile;
 - ✓ Da euro 7.501 ad euro 8.500: riduzione del 40% su parte su parte fissa e variabile;
 - ✓ Da euro 8.501 ad euro 10.500: riduzione del 20% su parte su parte fissa e variabile;
 - ✓ Oltre euro 10.500: nessuna esenzione;
7. Di stabilire che il medesimo provvedimento sia trasmesso al Consorzio dei Navigli S.p.A. Ente Gestore del servizio e tassa rifiuti;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione, con voti unanimi favorevoli dai 16 componenti del Consiglio Comunale presenti, su n.17 assegnati ed in carica accertati e proclamati dal Presidente

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

	Città di Corbetta	Delibera Consiglio Com.le	Numero 4	Data 16/04/2025
---	--------------------------	--	---------------------	----------------------------

Originale

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
DELFINO KATIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. d'Apolito Domenico

Pubblicazione

(Art. 124 Testo Unico 267/2000)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 22/04/2025 con n. e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al giorno 07/05/2025

Dalla residenza municipale il

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. d'Apolito Domenico

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

(Art. 134 – comma 4 – testo unico 267/2000)

Si attesta che la sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal giorno della sua adozione avvenuta il 16/04/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. d'Apolito Domenico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la sujestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed **E' DIVENTATA ESECUTIVA** ai sensi art. 134 Testo Unico 267/2000, non essendo pervenuta nel termine di 10 giorni dalla pubblicazione richiesta di sottoposizione a controllo.

Li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. d'Apolito Domenico



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 11

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2025, DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/04/2025**

Il Responsabile di Settore

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/04/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Bagatti Claudia



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 11**

Ufficio Proponente: **Tributi**

Oggetto: **TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 2025, DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI K PER IL CALCOLO DELLE TARIFFE UNITARIE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/04/2025**

Il Responsabile di Settore

Bagatti Claudia

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/04/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Bagatti Claudia

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

STEFANO VALENTI in data 17/04/2025

Domenico d'Apolito in data 17/04/2025

KATIA DELFINO in data 17/04/2025